

**Procedura telematica negoziata,
ai sensi dell'art. 50, co. 1. lett. e) D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.,
per l'affidamento del servizio
di supporto legale in materia di diritto del lavoro
e relazioni sindacali
mediante richiesta di offerta sul MePA
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Art. 1 - Oggetto

Oggetto del presente Capitolato Descrittivo e Prestazionale è lo svolgimento dell'attività di consulenza stragiudiziale in materia di servizi di diritto sindacale e del lavoro.

Le prestazioni ricomprese nel servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono le seguenti:

- redazione di pareri orali e scritti;
- partecipazione a riunioni;
- scambio di corrispondenza;
- esame di documenti;
- redazione e revisione di comunicazioni e documenti;
- assistenza telefonica in merito a procedimenti disciplinari, pareri in materia giuslavoristica, contrattualistica e accordi.

Art. 2 - Durata

La durata del contratto viene fissata in anni 2 (due) decorrenti 1° giorno lavorativo successivo alla stipula del contratto.

La scadenza del termine non determinerà l'interruzione dei servizi commissionati prima della scadenza.

Art. 3 - Importo a base di gara

L'importo a base di gara per l'intera durata contrattuale viene stimato in complessivi € 39.000,00 (trentanovemila/00) oltre oneri di legge.

Art. 4 - Prestazioni extra-contratto

Su espressa richiesta di APM, l'attività potrà consistere anche nell'assistenza e consulenza stragiudiziale avanti a organismi di conciliazione (es, procedure di conciliazione avanti le Commissioni di Certificazione, procedure ai sensi dell'art. 7, Legge 604/1996) nonché nell'assistenza e la difesa in giudizio.

Tali attività dovranno essere autorizzate di volta in volta da APM a mezzo di accettazione del preventivo di spesa redatto dall'aggiudicatario.

Art. 5 - Esecuzione del servizio

L'aggiudicatario dovrà garantire l'esecuzione delle attività contrattualmente previste in stretto contatto con gli uffici APM secondo i tempi previsti, le modalità stabilite e le esigenze manifestate.

L'aggiudicatario presterà il servizio presso il proprio Studio Legale, avvalendosi di sostituti (avvocati, praticanti avvocati, ...) e collaboratori.

L'aggiudicatario si impegna a recarsi presso la sede di APM -Piazza R. Baden Powell n. 1, Monterotondo (RM)- 1 giorno a settimana, per tutta la durata dell'affidamento.

Art. 6 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Nessuna variazione o modifica del contratto potrà essere introdotta dall'aggiudicatario, se non preventivamente autorizzata per iscritto da APM.

Le modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sosta e, ove si ritenga opportuno, sarà a carico dell'aggiudicatario il ripristino della situazione preesistente.

Art. 7 - Adempimenti a carico dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario si obbliga a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente documento. In ogni caso, l'aggiudicatario si obbliga a osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L'aggiudicatario si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

L'aggiudicatario non potrà sospendere l'esecuzione delle prestazioni a motivo della pendenza di qualsiasi controversia né tantomeno sollevare eccezioni o contestazioni se non dopo aver reso le prestazioni a suo carico.

L'aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi e integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia natura.

L'aggiudicatario si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.

Art. 8 - Obblighi di APM

APM si impegna a fornire all'aggiudicatario tutti i dati e le informazioni necessarie all'esecuzione del servizio nonché quelli derivanti da disposizioni normative, nei tempi e con le modalità concordate.

Art. 9 - Riservatezza

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'obbligo sussiste anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni di APM cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e

collaboratori nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, APM ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare da APM.

Art. 10 - Copertura assicurativa

L'aggiudicatario è diretto e unico responsabile di ogni conseguenza civile, amministrativa o penale, derivante dall'inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti e in particolare dei danni arrecate a persone o cose derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza nell'esecuzione del servizio per cause allo stesso imputabili.

L'aggiudicatario dovrà essere in possesso di adeguata polizza assicurativa contro rischi derivanti dallo svolgimento della professione, con un massimale di € 10.000.000,00 per sinistro e anno.

Tale polizza dovrà essere obbligatoriamente tenuta valida per tutta la durata contrattuale, pena la risoluzione del contratto.

Art. 11 - Penali

L'aggiudicatario è passibile di sanzioni pecuniarie da applicarsi da parte di APM in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti; in ogni caso l'aggiudicatario avrà l'obbligo di ovviare all'infrazione nel più breve tempo possibile.

Le sanzioni derivanti dalle inadempienze saranno stabilite da APM in misura proporzionale all'entità dell'infrazione e saranno comprese tra un minimo di € 100,00 (cento/00) a un massimo di € 500,00 (cinquecento/00), in considerazione della gravità della medesima, del danno prodotto o potenziale, del comportamento doloso dell'aggiudicatario, del grado di negligenza e dell'eventuale recidiva.

L'applicazione della sanzione sarà proceduta da formale contestazione dell'inadempienza da parte di APM, trasmessa mezzo pec, alla quale l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'aggiudicatario saranno sottoposte all'esame di APM per la successiva eventuale applicazione della penalità, da notificarsi con atto scritto inviato mezzo pec. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento della fattura in scadenza.

Non si applicherà alcuna penalità nel caso in cui i servizi non fossero effettuati per oggettive cause di forza maggiore.

L'applicazione delle penalità o della trattenuta come sopra descritto non pregiudica il diritto di rivalsa di APM nei confronti dell'aggiudicatario per eventuali danni patiti né il diritto di rivalsa di terzi nei confronti dei quali l'aggiudicatario rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Art. 12 - Condizioni generali

Le prestazioni richieste vengono svolte senza vincolo di subordinazione nei confronti di APM.

L'aggiudicatario non avrà titolo né potere per vincolare APM con soggetti terzi, ad eccezione di quanto specificato autorizzato da APM di volta in volta.

Le spese sostenute per l'espletamento delle attività saranno rimborsate semestralmente dietro presentazione di idonea documentazione.

Art. 13 - Fatturazione

Per quanto alle prestazioni contrattuali, di cui al precedente art. 1, l'aggiudicatario procederà all'emissione di due fatture semestrali. Le fatture emesse dovranno riportare il CIG assegnato alla presente procedura.

Per quanto alle prestazioni extra-contratto, di cui al precedente art. 4, l'aggiudicatario emetterà apposita fattura ad avvenuta prestazione.

Le fatture dovranno essere emesse:

- in applicazione del D. Lgs. 205/2017, in modalità elettronica, utilizzando il codice univoco SUBM70N;
- in applicazione del D. Lgs. 267/2017, in regime IVA Split Payment.

APM effettuerà i pagamenti tramite bonifico bancario a 60 giorni lavorativi data fattura, con scadenza fine mese, previa verifica della regolarità delle prestazioni rese e acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva -DURC-.

Art. 14 - Osservanza legge 136/2010

Ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii., l'aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio in questione e, in particolare, a utilizzare uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati al servizio in questione, effettuando tutti i relativi movimenti finanziari su detti conti correnti mediante bonifico bancario o postale riportante il codice identificativo gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della citata legge.

L'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare ad APM ogni modifica relativa ai dati forniti circa gli estremi identificativi dei suddetti conti correnti, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Qualora l'aggiudicatario non assolvesse agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 15 - Verifica di conformità

APM, mediante il proprio Referente del contratto, procederà trimestralmente alla verifica di conformità delle prestazioni rese rispetto a quanto indicato nel presente Capitolato e nell'Offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario, fermo restando che APM ha sempre la facoltà di procedere alla verifica ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Il Referente APM verificherà che le attività siano state correttamente eseguite, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini del contratto. Nel caso in cui dalle verifiche emergano difformità, APM procederà alla richiesta di ripristino delle condizioni non conformi con spese interamente a carico dell'aggiudicatario, assegnando un termine per il ripristino e applicando le penali di cui all'art. 11, se pertinenti. Nel caso in cui l'aggiudicatario non provvedesse, nel termine assegnato, alla regolarizzazione del servizio e qualora la

regolarizzazione si protragga per oltre 30 giorni naturali e consecutivi dal termine assegnato, APM potrà risolvere il contratto.

Art. 16 - Codice etico

Trova applicazione al presente appalto quanto contenuto nel vigente Codice etico di APM, pubblicato sul sito www.apmmonterotondo.it.

Art. 17 - Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Trova applicazione al presente appalto quanto contenuto nel vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di APM, pubblicato sul sito www.apmmonterotondo.it.

Art. 18 - Clausole risolutive espresse

Oltre a quanto previsto nella documentazione di gara e dai disposti di cui all'art. 1453 e seguenti del C.C. per i casi di inadempimento degli obblighi contrattuali, costituiranno motivo per la risoluzione del contratto le seguenti ipotesi:

1. mancata ottemperanza degli obblighi contrattuali a seguito di diffida scritta ad adempiere;
2. accertamento di frode nell'ambito dell'esecuzione del servizio;
3. apertura di procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario o la messa in liquidazione del medesimo;
4. cessione a terzi di tutti o di parte degli obblighi contrattuali;
5. sopravvenute cause di esclusione e/o cause ostative legate alla legislazione in generale;
6. sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante legale dell'aggiudicatario per reati contro la Pubblica Amministrazione.

Art. 19 - Trattamento dei dati

I dati raccolti saranno trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, come dettagliatamente indicato nel paragrafo 29 dell'Appendice al documento "Richiesta preventivi".

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non previsto dalla documentazione di gara, si fa rinvio alle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia e al Codice Civile.